

Maternità e lavoro: come nasce l'art. 37 della Costituzione

di **Massimo Magliocchetti**, Responsabile Giovani Roma Mpv

Il dibattito per avviare un cambio di paradigma rispetto al periodo fascista¹ circa la tutela della maternità in Italia iniziò il 13 settembre del 1946, in seno alla Costituente, con la discussione tra due delle *madri costituenti* che rappresentavano i due orientamenti di pensiero sul tema: da una parte l'On. Merlin, membro del Partito Socialista Italiano (PSI) e ispirata ad una visione dell'emancipazione femminile, dall'altra l'On. Federici, appartenente alla Democrazia Cristiana (DC) e sostenitrice di una visione più tradizionale della maternità.

Durante i lavori della terza sottocommissione, incaricata, tra l'altro, di elaborare il progetto di Costituzione relativo alle garanzie economico – sociale per l'assistenza della famiglia, l'On. Merlin ebbe a sottolineare che l'impianto del progetto avrebbe dovuto garantire particolari tutele per la donna affinché questa, se in un certo momento della vita avesse voluto formare una famiglia, non avrebbe dovuto avere ostacoli dalle sue condizioni economiche. Inoltre, proprio per l'importanza decisiva nella formazione della famiglia, l'On Merlin sottolineò che il riconoscimento sociale della funzione sociale della maternità non interessava solo la donna, o l'uomo, o la famiglia, bensì l'intera società. In estrema sintesi, dunque, secondo tale impostazione, proteggere la madre significa proteggere la società alla sua radice, poiché intorno alla madre si costituisce la famiglia e si garantisce l'avvenire della società.²

La posizione dell'On. Federici, sebbene condividesse la portata sociale della maternità³, si dimostrò in contrasto con l'ala progressista durante la discussione in Aula del progetto di Costituzione. Oggetto del dissenso fu la qualificazione della funzione familiare e materna come «essenziale». L'orizzonte culturale nel quale si poneva la proposta della deputata democristiana era quello di rendere umane le condizioni di vita della lavoratrice madre considerando due gruppi di interessi: la funzione familiare e quella materna. Ella basava il suo convincimento sul ruolo insostituibile delle cure materne sia dal punto di vista materiale che morale⁴.

Sulla costituzionalizzazione del termine «essenziale» si concentrò la discussione, tanto che il dis-

senso dell'area progressista vide la volontà congiunta dell'On. Merlin e dell'On. Barbareschi che chiesero di sopprimere la parola in esame poiché sembrava circoscrivere l'attività della donna nell'ambito della famiglia. Il relatore, On. Ghidini, si dichiarò contrario, rilevando che quella che si voleva proteggere era la funzione familiare intesa nel senso che non tutto quello che deve fare la donna doveva condizionare il lavoro, ma solo quello che risulta veramente importante e caratteristico per la sua condizione. Al fine di specificare quanto proposto dall'On. Federici intervenne l'On. Moro il quale, con un intervento decisivo, precisò che il termine «essenziale», oltre a riconoscere una funzione connaturale alla donna, era finalizzato a chiarire al futuro legislatore che l'attività della donna nell'ambito della vita sociale del lavoro non poteva non tenere presente i compiti che ne caratterizzano in modo peculiare la vita⁵.

Al termine della discussione, in sede di promulgazione della Costituzione, la norma riguardante la tutela della maternità e dell'infanzia venne sancita nell'art. 37 con la seguente formula: «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione»⁶.

¹ Con la Costituzione Repubblicana del 1948 è avvenuta una netta inversione di marcia in tema di protezione della maternità: si è passati dal concetto di *donna passiva* del fascismo a quello di *donna protagonista* dell'Italia Repubblicana. Cfr. M. STIPO, *Maternità e infanzia*, in Enc. Trecc., Vol. XIX, Treccani, 1990. D'ora in poi abbreviato in: M. STIPO, *Maternità e infanzia*. Sul punto si v. B. MUSSOLINI, intervista al *Journal*, 12 novembre 1922, cit. in M.A. MACCIOCCHI, *La donna "Nera". "Consensus" femminile e fascismo*, Milano, 1976, pp.38 – 39.

² Sul punto Cfr. A. MERLIN, *Discussione sulle garanzie economico – sociali per l'assistenza della famiglia*, in ASSEMBLEA COSTITUENTE, *Commissione per la Costituzione. IIIa sottocommissione.*, in *Atti Parlamentari*, 13 settembre 1946, pp. 33 – 34.

³ Sul punto v. ASSEMBLEA COSTITUENTE, *Commissione per la Costituzione. IIIa sottocommissione.*, in *Atti Parlamentari*, 18 settembre 1946, p. 45. Fu l'On. Federici a proporre una bozza di articolo che recitava: «La Repubblica riconosce che è interesse sociale la protezione della maternità e dell'infanzia. In particolare, le condizioni di lavoro devono consentire il completo adempimento delle funzioni e dei doveri della maternità. Istituzioni previdenziali, assistenziali e scolastiche, predisposte o integrate ove occorra, dallo Stato, devono tutelare ogni madre e la vita e lo sviluppo di ogni fanciullo». All'articolo seguirono le precisazioni dell'On. Merlin, in risposta ad un articolo apparso sul quotidiano L'Unità che accusavano la Sottocommissione di non aver varato progetti di norme che tutelassero la puerpera e il bambino. Merlin rispose che si parlava di «matri» e «fanciulli» in quanto erano termini più generali che racchiudevano sia la fase della gravidanza che del puerperio, oltre che riguardo ai figli comprendevano la fase dalla nascita alla gioventù. Cfr. ASSEMBLEA COSTITUENTE, *Commissione per la Costituzione. IIIa sottocommissione.*, in *Atti Parlamentari*, 24 settembre 1946, p. 63.

⁴ Cfr. ASSEMBLEA COSTITUENTE, *Seduta antemeridiana di Sabato 10 maggio 1947*, in *Atti Parlamentari*, 10 maggio 1947, p. 3814.

⁵ Cfr. ASSEMBLEA COSTITUENTE, *Seduta antemeridiana di Sabato 10 maggio 1947*, in *Atti Parlamentari*, 10 maggio 1947, p. 3819.

⁶ Cfr. *Costituzione della Repubblica italiana*, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, 1947, 27 dicembre 1947, n. 298, p. 3805.